

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1949

(47^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« *Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni* » (N. 754) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 427, 429, 431
VACCARO, <i>relatore</i>	427, 428, 431
FERRARI	427, 428, 430, 431
FOCACCIA	428
BATTISTA	429, 430

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Lopardi, Mancini, Priolo, Raja, Sanmartino, Toselli, Trojano, Vaccaro, Voccoli.

PRIOLO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « *Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni* » (N. 754) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « *Maggiorazione alla misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni* ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro.

VACCARO, *relatore*. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, venivano stabilite alcune indennità a favore del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Queste competenze accessorie erano in ragione di trasferimenti, servizi straordinari, premi di interessamento, servizi viaggianti, servizi serali e notturni, ecc. Con il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si apporta un aumento a queste indennità.

L'articolo 2 del disegno di legge fissa la portata del premio giornaliero di interessamento, dal grado IV fino al grado XIII del gruppo C e ai messaggeri, primi commessi, commessi e agenti non di ruolo.

Spetta ora alla Commissione del Senato di approvare queste maggiorazioni.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se la Camera dei deputati ha approvato il testo proposto dal Governo o se vi ha apportato delle varianti.

FERRARI. La Camera ha apportato una variante all'articolo 11 stabilendo che gli aumenti delle competenze accessorie decorrano non dal 1° luglio, ma dal 1° gennaio 1949.

VACCARO, *relatore*. A parte questo, la Camera non ha apportato alcuna variante sostanziale al disegno di legge governativo.

FOCACCIA. Poichè mi sono giunte delle voci da parte di funzionari del gruppo A del Ministero delle poste e telecomunicazioni, i quali lamentano che l'indennità di missione sia superiore per i gradi subalterni che per il gruppo A, desidero che sia messo a verbale il voto che il Ministero venga incontro anche alla categoria direttiva.

Io ha già scritto al Ministro in proposito e credo che a questo inconveniente si possa ovviare con altra legge.

VACCARO, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Focaccia che l'articolo 2 del disegno di legge prevede maggiorazioni per gli impiegati di tutte le categorie. La tabella inizia infatti dal grado IV che è del gruppo A.

FOCACCIA. Ritiro allora la mia osservazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

All'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, che stabilisce le competenze accessorie per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Al Capo III sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 10 è sostituito come segue:
« Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato, nella misura risultante dalla seguente tabella,

salvo le limitazioni dell'articolo 12 ultimo comma:

Grado	4°	L.	442
»	5°	»	392
»	6°	»	340
»	7°	»	306
»	8°	»	272
»	9°	»	238
»	10°	»	204
»	11° e personale non di ruolo gruppi A e B	»	170
»	12° 13° e personale non di ruolo gruppo C	»	136

Messaggeri di 1ª e 2ª classe ed equiparati L. 136

Primi commessi, commessi ed equiparati » 120

Agenti non di ruolo » 102

« Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base del premio di interessamento, ogni qual volta il provvedimento possa apportare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio ».

b) Il primo comma dell'articolo 11 è abrogato.

c) I primi due comma dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:

« Di regola il premio è concesso al personale non demeritevole che presti regolare servizio, con completo adempimento del normale orario di servizio, ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza e di congedo ordinario ».

FERRARI. All'articolo 2 propongo di sopprimere il comma: « Il Ministro ha facoltà di variare, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite del 30 per cento, la misura base del premio di interessamento, ogni qualvolta il provvedimento possa portare un utile alla Amministrazione per migliore utilizzazione del personale, degli impianti e dei mezzi di esercizio » e sostituirlo con l'inciso « ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge n. 1182 ».

Credo che questa clausola debba essere soppressa perchè essa può dar luogo domani, non

attraverso il Ministro ma attraverso la Direzione generale o le direzioni, ad interpretazioni pericolose che potrebbero toccare determinate categorie di personale e portarvi dei malumori.

PRESIDENTE. Ritengo che questa facoltà fosse conferita al Ministro già dalla legge precedente e che anzi il limite fosse del 60 per cento.

Ad ogni modo credo che noi non possiamo discutere i punti controversi di questo disegno di legge senza la presenza del Ministro o del Sottosegretario competente. Perciò propongo che l'approvazione di questo e degli altri articoli su cui ci sarà discussione sia rimandata ad altra seduta in cui possa essere presente il rappresentante del Governo.

Passiamo all'articolo 3:

Art. 3.

Sulle misure delle indennità e dei compensi stabilite nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono praticati i seguenti aumenti percentuali:

Capo IV. Indennità di stazione e di porto: aumento del 60 per cento.

Capo V. Indennità per servizio serale e notturno: aumento del 25 per cento.

Capo VI. Indennità e rimborsi per i servizi viaggianti: aumento del 25 per cento.

Capo VII. Indennità di maneggio valori: aumento del 200 per cento, salvo il disposto del successivo articolo 7.

Capo VIII. Articolo 21. Compenso mensile per manutenzione pile ed accumulatori: aumento del 50 per cento.

Capo VIII. Articolo 22. Indennità per gli interpreti di lingue estere: aumento del 50 per cento.

Capo VIII. Articolo 22. Compenso speciale al personale di commutazione della Azienda di Stato per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere: aumento del 250 per cento.

Capo VIII. Articolo 25. Indennità per i dipendenti che prestano servizio in uffici di zone malariche: aumento del 70 per cento.

(E approvato).

Art. 4.

L'articolo 12 lettera c) è sostituito come segue:

« c) al personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'articolo 23-bis, nonchè a quello che percepisce il premio di rendimento (tantième) di cui all'articolo 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ».

In questo articolo, come nell'articolo 8, si usa il termine « tantième ». Desidererei sapere il preciso significato di questa parola.

BATTISTA. Questo termine si usa nelle banche e nell'industria per significare una percentuale, una provvigione che viene ad aggiungersi allo stipendio.

FERRARI. È un termine internazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo ora letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso compete una indennità per ritardo di treni, in misura uguale a quella stabilita nell'articolo 6 per il servizio straordinario, nonchè quando ne sia il caso, dall'articolo 14 per il servizio serale o notturno ».

(E approvato).

Art. 6.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo 17-bis:

« Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si recano in territorio estero, e che ivi sostino per oltre quattro ore, le indennità per vitto ed alloggio di cui al n. 3 lettere a e b) del precedente articolo 16, eventualmente dovute durante tale sosta, sono maggiorate di un coefficiente percentuale da determinarsi, per i sin-

goli paesi, con decreti del Ministro del tesoro, che ha facoltà di modificare tale coefficiente in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi stessi ».

(E approvato).

Art. 7.

Il numero 3, lettera a), dell'articolo 18 è modificato come segue:

« magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe ».

Allo stesso articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

« 7º al consegnatario cassiere centrale ed al vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti, nominati con decreto registrato alla Corte dei conti, è concessa l'indennità di maneggio valori disposta a favore dei consegnatari cassieri e vice consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato ».

(E approvato).

FERRARI. Per colmare una lacuna che era nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182 e che si perpetua nel testo in esame propongo il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è inserito il seguente articolo 21-bis: " Agli impiegati che adempiono funzioni di Direttori di turno e Capoturno negli uffici principali è concesso uno speciale premio di dirigenza nella misura fissa, rispettivamente, di lire 350 e lire 200, per ogni giornata in cui essi abbiano completamente adempiuto al normale orario di servizio.

Agli impiegati che adempiono funzioni di controllore presso gli Uffici Principali è concessa una speciale indennità di funzione nella misura fissa di lire 100 per ogni giornata in cui essi abbiano adempiuto al normale orario di servizio " ».

BATTISTA. Poichè non sappiamo se i direttori di turno, i capoturno e i controllori presso gli uffici principali godano altri compensi in base ad altre leggi, proporrei di sospendere la discussione di questo articolo aggiuntivo in attesa di avere le necessarie informazioni dal Ministero.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

La misura massima del premio di maggior rendimento per il personale telefonico, di cui all'articolo 23, è elevata a lire 2500 mensili.

Allo stesso articolo 23 sono aggiunti i due comma seguenti:

« È istituito un premio di rendimento *tantième* da ripartirsi unicamente tra il personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, commisurato al volume complessivo del lavoro espletato mensilmente dall'ufficio e da conferirsi per ogni giornata di effettiva prestazione secondo la tabella seguente:

da 90 a 150 unità giornaliere, premio lire 30 giornaliere;

da 151 a 179 unità giornaliere, premio lire 100 giornaliere;

da 180 a 209 unità giornaliere, premio lire 200 giornaliere;

da 210 unità in poi giornaliere, premio lire 300 giornaliere.

« Uguale premio maggiorato del 10 per cento spetta ai capi uffici interurbani titolari e loro coadiuvanti addetti ai servizi della commutazione nonchè alle direttrici ed assistenti degli stessi servizi ».

(E approvato).

Art. 9.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo 23-bis:

« Al personale radiotelegrafista addetto alle stazioni costiere del servizio radiomarittimo è concesso mensilmente un premio di cointeresenza in ragione di lire 10 per ogni marconigramma effettivamente trasmesso o ricevuto durante il mese, con il massimo di lire 3000 mensili.

« Ai dirigenti e ai capi turno delle stazioni medesime è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alla rispettiva stazione, con il massimo di lire 4000 mensili ».

(È approvato).

Art. 10

La lettera a) dell'articolo 24 è modificata come segue:

« a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati con uffici nazionali sia:

da 30 a 35 telegrammi	L.	0,35
» 36 a 40 »	»	0,40
oltre i 40 »	»	0,50

e con uffici internazionali sia:

da 15 a 35 telegrammi	L.	0,60
» 36 a 40 »	»	0,80
oltre i 40 »	»	1,00

La lettera b) dell'articolo 24 è modificata come segue:

« b) con apparato Morse, quando la media predetta sia:

da 10 a 15 telegrammi	L.	0,90
oltre i 15 »	»	1,60

Allo stesso articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi gruppo e dirigenti Baudot addetti a comunicazioni per le quali sia autorizzata la concessione del premio di cui al presente articolo, è concesso il premio di rendimento nella misura fissa di lire 63 per ogni giornata, in cui essi abbiano completamente adempiuto al normale orario di servizio ».

(È approvato).

Art. 11.

Gli aumenti delle competenze accessorie di cui alla presente legge decorreranno dal 1º gennaio 1949.

(È approvato).

Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci, derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

VACCARO, *relatore*. Di questo articolo mi sembra curiosa la formulazione: « faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci derivanti da economie realizzate o da realizzare sulle spese, con precedenza per le spese attinenti prevalentemente al personale ».

Sembra quasi che si dia al personale ciò che gli si toglie in altro modo.

FERRARI. Propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 12 col seguente: « Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilità dei propri bilanci, aumentati per effetto dei recenti rialzi delle tariffe e soprattutto in conseguenza di un incremento dei servizi ».

PRESIDENTE. Osservo in proposito che il disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto col Ministro del Tesoro e che ha avuto l'approvazione da parte dell'8ª Commissione della Camera dei deputati.

Inoltre la Commissione permanente di finanza e tesoro del Senato della Repubblica non ha avuto nulla da eccepire, ritenendo regolare la formulazione della legge.

FERRARI. Insisto nel mio emendamento perchè lo ritengo chiarificatore.

PRESIDENTE. È opportuno allora chiedere anche per questo emendamento del senatore Ferrari all'articolo 12, il parere del Ministro.

La Commissione decide allora di rinviare l'approvazione dell'articolo 2 — per cui si domandano spiegazioni al Ministro per esaurire

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 47ª RIUNIONE (20 dicemb. 1949)

le riserve del senatore Ferrari — dell'articolo 7-bis — di cui all'emendamento aggiuntivo Ferrari — dell'articolo 12 — per cui pure si richiedono spiegazioni al Ministro.

La Presidenza della Commissione si intenerà perchè il Ministro intervenga nella prossima seduta per fornire le informazioni necessarie.

L'approvazione definitiva del disegno di legge sarà rinviata alla prossima seduta, ma la Commissione può con tutta tranquillità stabilire il rinvio perchè è già stata introdotta dalla Camera dei deputati la clausola del termine che decorrerà sempre dal 1° gennaio 1949.

La riunione termina alle ore 12.